

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 27 APRILE 2023)

L'anno duemilaventitrè, il giorno di giovedì ventisette del mese di aprile, alle ore 19,10, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1	GUALTIERI ROBERTO.....	<i>Sindaco</i>	8	ONORATO ALESSANDRO	<i>Assessore</i>
2	SCOZZESE SILVIA	<i>Vice Sindaco</i>	9	PATANE' EUGENIO	<i>Assessore</i>
3	ALFONSI SABRINA	<i>Assessora</i>	10	PRATELLI CLAUDIA	<i>Assessora</i>
4	CATARCI ANDREA	<i>Assessore</i>	11	SEGNALINI ORNELLA	<i>Assessora</i>
5	FUNARI BARBARA	<i>Assessora</i>	12	VELOCCIA MAURIZIO	<i>Assessore</i>
6	GOTOR MIGUEL	<i>Assessore</i>	13	ZEVİ ANDREA TOBIA	<i>Assessore</i>
7	LUCARELLI MONICA	<i>Assessora</i>			

Sono presenti il Sindaco e gli Assessori Catarci, Pratelli, Segnalini e Veloccia.

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Funari, Gotor, Lucarelli e Patanè.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.

(*OMISSIS*)

Deliberazione n.141

Determinazione delle tariffe relative al Canone Unico Patrimoniale di autorizzazione/esposizione pubblicitaria per l'annualità 2023, ivi inclusi i diritti di istruttoria per il settore Affissioni e Pubblicità, a valere, in via di autotutela, anche per l'annualità 2021 e 2022, in conseguenza della disapplicazione delle medesime disposta dal giudice amministrativo con le sentenze nn. 3247/2022, 3248/2022 e 17812/2022. Disapplicazione tariffe 2022 e rideterminazione delle tariffe 2023 richiamate nella DGC n. 425 del 22/12/2022

Premesso che:

la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (cd. "Legge di Bilancio" per l'anno 2020) ha introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (per brevità C.U.P) in sostituzione, tra l'altro, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e del Canone di Iniziativa Pubblicitaria (per brevità C.I.P.), fissando l'entrata in vigore dello stesso a partire dal 1° gennaio 2021.

L'Amministrazione Capitolina, in conformità al dettato normativo di cui all'art. 1 commi 816 e ss. della Legge n. 160/2019, ha provveduto a novellare il proprio Regolamento in materia di esposizione pubblicitaria e di pubbliche affissioni, mediante l'approvazione della D.A.C. n. 141/2020, con la quale sono state apportate modifiche e/o integrazioni alla precedente D.A.C. n. 50/2014.

con la suddetta Deliberazione di Assemblea Capitolina 141/2020, in attuazione degli obblighi imposti dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, è stato dunque istituito a partire dal 1° gennaio 2021 il nuovo canone patrimoniale di autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

in sede di previsione di Bilancio per il triennio 2021-2023, anche la D.G.C. n. 330/2020 (cd. "Tariffone") è stata aggiornata alla sopracitata Legge n. 160/2019, già efficace quanto all'entrata in vigore del CUP, attraverso l'adozione della D.G.C. n. 52/2021 (cd. "Tariffone") per l'anno 2021, con l'introduzione delle relative tariffe C.U.P.

tutte le predette Deliberazioni, unitamente agli atti e provvedimenti conseguenti, tuttavia, sono state impugnate da parte degli operatori economici davanti al T.A.R. del Lazio, nella parte in cui avevano proceduto alla determinazione del nuovo Canone Unico Patrimoniale con specifico riferimento alla parte relativa alle esposizioni pubblicitarie, nonché sotto ulteriori e specifici profili.

il TAR del Lazio, con Sentenze nn. 3247/2022 e 3248/2022, ha accolto, nei limiti specificati in motivazione, i predetti ricorsi, confermando la linea giurisprudenziale delineata da altri T.A.R. con proprie sentenze di poco precedenti, inerenti a medesime statuizioni deliberative intraprese da diverse Amministrazioni locali sulla tematica in parola;

l'Amministrazione Capitolina, per il tramite della propria Avvocatura, oltre ad aver interposto ricorso al Consiglio di Stato avverso la Sentenza del T.A.R. Lazio n. 3248/2022, in esecuzione della suddetta sentenza 3248/2022, immediatamente esecutiva, e nelle more del riesercizio del potere amministrativo come richiesto dal Giudice Amministrativo, ha disposto in via cautelare, con D.D. Rep. n. QH/150/2022 poi parzialmente modificata con D.D. Rep. n. QH/195/2022, la sospensione delle tariffe previste per il Canone Unico Patrimoniale come disciplinate dalle D.G.C. n. 52/2021 e D.A.C. n. 25/2021, nonché dalla D.A.C. n. 141/2020.

con la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 7 dell'11 Gennaio 2022 sono state approvate le tariffe del Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2022 riproponendo le Tariffe del 2021;

anche le citate DAC n. 9 del 25-26 gennaio 2022 *“Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024”* e la D.G.C. n. 7 dell’11 gennaio 2022 *“Servizi pubblici a domanda individuale e servizi pubblici diversi. Tariffe anno 2022 e approvazione della percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale”*, sono state oggetto di impugnativa al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) il quale, con sentenza n. 17812/2022, ha accolto il ricorso avverso ricalcando sostanzialmente le motivazioni della precedente decisione n.3248/2022 e concludendo per l’accoglimento del ricorso avverso e l’invito affinché l’Amministrazione rieserciti il proprio potere amministrativo emendato dai vizi di legittimità ivi accertati adottando gli atti amministrativi conseguenti conformandosi in via esecutiva alla decisione medesima.

altresì con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 425 del 22/12/2022 *“Anno 2023”*. *Servizi pubblici a domanda individuale e servizi pubblici diversi e approvazione della percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale. Conferma delle tariffe di cui alle Deliberazioni della Giunta Capitolina n. 7 del 11.01.2022 e n. 232 28.06.2022.*”, sono state confermate le tariffe di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 7 del 11.01.2022;

Considerato che

l’Amministrazione è tenuta ad uniformarsi al dettato del giudice amministrativo stante l’esecutività della medesima sentenza n. 17812/2022;

alla luce del contenuto della suddetta sentenza n. 17812/2022 e in considerazione di quanto disposto dalla DGC n. 425 del 22/12/2022 che ha riconfermato le tariffe di cui all’Allegato A) della precedente DGC n. 7 dell’11.01.2022, occorre disapplicare le tariffe 2023 di cui alla citata DGC n. 425/2022 limitatamente al settore delle Settore Affissioni e Pubblicità;

in base al dettato legislativo di cui al co.819, lett. b (esposizione pubblicitaria) *“il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi”*;

che tale disposto legislativo, secondo la lettura fornita dal giudice amministrativo, deve essere interpretato in modo tale da escludere, ai fini della determinazione delle nuove tariffe, ogni ulteriore elemento diverso rispetto alla superficie espositiva espressa in metri quadrati, come la tipologia dell’impianto (led, ponteggio, ecc.), la localizzazione all’interno della città, il numero di messaggi, ecc”

Tenuto conto

che per effetto delle previsioni di cui all’art. 1 commi 817 della legge 160/2019, i Comuni risultano assegnatari della discrezionalità di variare le tariffe, specificandosene tuttavia il limite alla suddetta discrezionalità laddove appunto si precisa che *“il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello*

conseguito dai canoni e tributi che sono sostituiti dal Canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;

che in aderenza a tali disposizioni legislative, il TAR ha riconosciuto la discrezionalità amministrativa di variare/modificare le tariffe precisando che la stessa si estende fino alla concorrenza massima del gettito in precedenza assicurato dalle entrate tributarie e corrispettive sostituite dal canone unico patrimoniale (rif. art.1, comma 817)” in quanto la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe” (art. 1, comma 817) vuole semplicemente assicurare il pieno esercizio di tale discrezionalità nella determinazione delle tariffe(che infatti sono predefinite solo in termini di mero “standard” dai successivi commi 826 e 827) ad invarianza di gettito complessivo.

Rilevato

che le maggiorazioni tariffarie accolte e riportate nelle Deliberazioni sopra richiamate come la tipologia dell'impianto (led, ponteggio, ecc.), la localizzazione all'interno della città, il numero di messaggi, sono state censurate dal Tar in quanto i parametri tariffari che tengano conto di elementi ulteriori rispetto alla superficie in metri quadrati, non sono rispettosi dell'art. 1 comma comma 819, lett.b).

che occorre pertanto procedere alla rimodulazione delle tariffe deliberate sia per l'annualità 2022 sia per il 2021 entrambe censurate dal TAR fissando altresì le medesime tariffe per l'annualità 2023;

Dato atto

comunque che “ogni previsione di stima è comunque soggetta all'alea di imponderabilità connessa all'impatto di una nuova disciplina, fondata su principi e criteri di nuova introduzione

che la grave crisi economica iniziata in era pandemica e proseguita a tutt'oggi, costituisce di per sé ulteriore elemento di imponderabilità in termini di salvaguardia del gettito, dovendosi allo stato presumere un fisiologico calo della domanda, con la conseguenza che la valutazione dell'adeguatezza dei coefficienti proposti con il presente atto potrà essere oggetto di rivalutazione da parte della Giunta Capitolina all'esito della prima applicazione degli stessi, una volta acquisita maggiore consapevolezza dell'impatto della nuova disciplina”;

ad ogni buon conto che all'opzione tariffaria espressa con i coefficienti proposti in questa sede può attribuirsi carattere limitato all'annualità in corso, proprio in considerazione dell'esigenza di sostenere la ripresa dell'economia;

Ritenuto

che la manovra tariffaria che si propone in questa sede per l'anno 2023 - e comunque a valere anche per il 2021 e 2022 in conseguenza delle decisioni del TAR che hanno disapplicato le tariffe adottate per le suddette annualità - è idonea ad assicurare solo in via tendenziale il rispetto della clausola dell'invarianza di gettito prevista dalla l. 160/2019 per le motivazioni sopra rappresentate e comunque nei limiti e precisazioni di cui all'allegata relazione tecnica (All. “B”);

Preso atto

che occorre proporre l'introduzione dei nuovi criteri di calcolo e/o coefficienti moltiplicatori della tariffa Standard del canone unico patrimoniale vigente per l'annualità 2023 da estendere, come dianzi detto, alle annualità 2021 e 2022 approvando all'uopo l'allegato "A";

Considerato

che si ritiene opportuno, anche alla luce delle modifiche proposte e dei conseguenti tempi di elaborazione del nuovo regime tariffario agli applicativi esistenti, di differire per la sola annualità 2023 il primo termine di versamento di cui all'art. 30, comma 3 della D.A.C n. 141/2020 e far coincidere il termine di pagamento della prima rata con il termine di pagamento previsto per la seconda rata;

alla luce delle nuove determinazioni si ritiene di rivedere i criteri per l'individuazione delle tariffe anche in funzione deflattiva del contenzioso instauratosi sulle tariffe del 2021 e 2022 mediante un ricalcolo in autotutela delle medesime sulla base dei valori fissati per il 2023 con il presente atto e sulla base delle motivazioni del TAR sopra richiamate;

Dato atto che

l'adozione del presente provvedimento non incide sulle previsioni di Bilancio 2023-2025 già approvate, in aderenza a quanto rappresentato nella relazione Tecnica di cui all'allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto che

l'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii pone in capo al Consiglio Comunale esclusivamente la disciplina generale delle tariffe, dovendosi pertanto intendere in capo alla Giunta la relativa disciplina di dettaglio;

l'art. 149 del D. Lgs. 267/2000 fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Considerato

che in data 11 aprile 2023 il Direttore della Direzione Sportelli Unici - U.O. Affissioni e Pubblicità - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto".

IL DIRETTORE

F.to Tonino Egiddi

che in data 11 aprile 2023 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ha attestato ai sensi dell'art. 30, c.1, lettere i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da

dichiarazione in atti: "La coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che esso comporta".

IL DIRETTORE

F.to Francesco Paciello

che in data 18 aprile 2023 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto".

IL RAGIONIERE GENERALE

F.to Marco Iacobucci

che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretariato Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo del 18/08/2000 n. 267.

Ritenuta

la propria competenza a deliberare ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 e 49 del D.lgs 267/2000, trattandosi di delibera tariffaria da adottare per espressa previsione del Regolamento disciplinante la materia e in ogni caso non ricompresa tra le materie riservate alla competenza dell'Assemblea Capitolina ex art. 42 del medesimo D.lgs 267/2000;

VISTI:

vista la Legge n. 160/2019;

visto il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

vista la DAC n. 141/2020 che ha introdotto il Canone Unico Patrimoniale di Esposizione Pubblicitaria;

vista la D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020;

vista la D.A.C. n. 25 del 7 Aprile 2021;

vista la D.G.C. n. 52 del 16 marzo 2021;

vista la D.G.C. n. 7 dell'11 gennaio 2022;

vista la DAC n. 9 del 25-26 gennaio 2022;

richiamate le sentenze sopra menzionate;

La Giunta Capitolina

per i motivi di cui alle premesse

DELIBERA

- di approvare la presente Deliberazione unitamente agli allegati "A" e "B" che ne formano parte integrante e sostanziale e per l'effetto, approvare le tariffe del Canone Patrimoniale di Autorizzazione/Esposizione Pubblicitaria per l'annualità 2023 così come risultanti dal prospetto riepilogativo di cui all' Allegato "A";
- disapplicare, limitatamente al settore delle Affissioni e Pubblicità, le tariffe del 2023 così come determinate nella Deliberazione di Giunta Capitolina n. 425/2022 che ha confermato le tariffe di cui alla DGC. N. 7/2022, di stabilire che in sede di prima applicazione, e per la sola annualità 2023, si applicano le tariffe di cui all'allegato A, salva la possibilità di variare le tariffe all'esito degli effetti in sede applicativa;
- di differire al 30/06/2023 per la sola annualità 2023, il termine di versamento di cui all'art. all'art 30 comma 3, della DAC n. 141/2020 con modifica del calendario delle scadenze come di seguito rappresentato:

I e II Rata: 30/06/2023;

III Rata : 30/09/2023;

IV Rata : 31/12/2023;

- di attivare il percorso finalizzato ad eliminare il contenzioso instauratosi sulle tariffe del 2021 e 2022 mediante un ricalcolo in autotutela delle medesime sulla base dei valori fissati per il 2023 con il presente atto e sulla base delle motivazioni del TAR sopra richiamate;

Dare atto che la presente Deliberazione tariffaria, avendo ad oggetto un'entrata di natura patrimoniale e non già tributaria non è soggetta agli obblighi di trasmissione al Ministero dell'economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019 (convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58);

Allegato "A"	TARIFFA 2023	tariffa base	coefficiente moltiplicatore	tariffa annuale	Tariffa mensile (1/10 della tariffa annuale)	Tariffa giornaliera	Modifiche e Risorse	Regolamenti o Disciplina generale e relativi provvedimenti di adozione
<u>TARIFFE RELATIVE AL SETTORE AFFISSIONE E PUBBLICITA'</u>								
	NUOVO SCHEMA PER ANNO 2023						E3.01.02.01.033.4 DST OAP	
diritti di istruttoria riferite ad Impianti pubblicitari (spostamenti/adeguamenti /trasformazioni/accorpamenti)	€ 100,00							
- diritti di istruttoria per autorizzazioni su ponteggi/recinzioni di cantiere	€ 150,00							
diritti di istruttoria per volture	€ 250,00							
diritti di istruttoria per pubblicità non soggetta ad autorizzazione	€ 16,00							
diritti di istruttoria per pubblicità non soggetta ad autorizzazione eseguita sulle vetture taxi	€ 100,00							
diritto di sopralluogo tecnico	€ 80,00							
<u>Canone Unico di Esposizione Pubblicitaria</u>								

Tra 5,50 mq e 8,50 mq	€ 49,10 (+50% tariffa fino 1 MQ.)	€ 70,00	0,70	€ 49,10	€ 4,91	€ 0,16		
Oltre 8,50 mq	€ 65,46 (+100% tariffa fino 1 MQ.)	€ 70,00	0,94	€ 65,46	€ 6,55	€ 0,22		
<u>SUOLO PRIVATO</u>								
Per le tipologie di Impianti Pubblicitari di cui sopra, ma installati su suolo privato, si applica una tariffa pari ai 2/3 (ovvero il 66,66%) di quelle sopra formulate.								
	TARIFFA 2023	tariffa base	coefficiente moltiplicatore	tariffa annuale	Tariffa mensile (1/10 della tariffa annuale)	Tariffa giornaliera	Modifiche e Risorse	Regolamenti o Disciplina generale e relativi provvedimenti di adozione
PALINE DI FERMATA BUS 70x100 (fino ad 1 mq)	€ 32,73	€ 70,00	0,47	€ 32,73	€ 3,27	€ 0,11		Delib. A.C. n. 141 del 15.12.2020
PALINE DI FERMATA BUS 100x140 (tra 1 mq e 5,50 mq)	€ 40,91 (+25% tariffa fino 1 MQ.)	€ 70,00	0,58	€ 40,91	€ 4,09	€ 0,14		Delib. A.C. n. 141 del 15.12.2020
PENSILINE ATTESA BUS 300x150 (tra 1 mq e 5,50 mq)	€ 40,91 (+25% tariffa fino 1 MQ.)	€ 70,00	0,58	€ 40,91	€ 4,09	€ 0,14		Delib. A.C. n. 141 del 15.12.2020
PENSILINE ATTESA BUS 113x171 (tra 1 mq e 5,50 mq)	€ 40,91 (+25% tariffa fino 1 MQ.)	€ 70,00	0,58	€ 40,91	€ 4,09	€ 0,14		Delib. A.C. n. 141 del 15.12.2020
PUBBLICITA' SU VEICOLI (Art. 26 c.3 Regolamento)								Delib. A.C. n. 141 del 15.12.2020 e D.C.C. n. 15/2007

- per superfici superiori ad 1 MQ.	€ 148,75 (+25% tariffa fino 1 MQ.)	€ 70,00	2,125	€ 148,75	€ 14,88	€ 0,50		Delib. A.C. n. 141 del 15.12.2020
PUBBLICITA' REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI APERTI AL PUBBLICO ATTRAVERSO DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE EFFETTUATE SU SCHERMO O PARETI (Art. 27 c.4 Regolamento)								
30) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermo o pareti								
- Canone giornaliero	€ 7,44							
PUBBLICITA' ESEGUITA CON PALLONI FRENATI E SIMILI (Art. 28 c.2 Regolamento)								Delib. A.C. n. 141 del 15.12.2020
31) Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili								
- Canone giornaliero (per superfici fino ad 1 MQ.)	€ 89,25							
- Canone giornaliero (per superfici superiori ad 1 MQ.)	€ 111,87							

ALL. "B"

Relazione tecnica esplicativa della approvazione delle nuove tariffe del canone patrimoniale di autorizzazione e/o di esposizione pubblicitaria per l'annualità 2023

In relazione all'oggetto, si ritiene opportuno esplicitare l'iter che ha condotto alla elaborazione delle Tabelle allegata alla presente Deliberazione di Giunta Capitolina al fine di collegare e chiarire diversi aspetti della vicenda che tra nuova normativa statale, disciplina regolamentare capitolina, atti dirigenziali applicati e successivo contenzioso al TAR si presenta di non immediata facile lettura

In particolare, si deve evidenziare la complessità della questione "tariffe" riferita al settore della pubblicità nel momento in cui le varie amministrazioni comunali si sono trovate a dover applicare la nuova disciplina prevista dalla L. 160/2019 (legge di Bilancio per il 2020) la quale, a decorrere dal 1 Gennaio 2021, ha introdotto il Canone Unico Patrimoniale (nella duplice tipologia del canone di Occupazione Suolo Pubblico e Canone di Esposizione Pubblicitaria) in sostituzione di una serie di prelievi (sia di natura tributaria che patrimoniale) ivi incluso, per quel che attiene al nostro settore di competenza, il Canone di Iniziativa Pubblicitaria (c.d. C.I.P.).

Nel territorio di Roma Capitale, la questione "Tariffe" si è presentata ancor più difficoltosa a seguito sia della sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018, sia per effetto delle sentenze del TAR intervenute a seguito delle impugnative delle Tariffe CUP previste per il 2021 e 2022 (sentenze n. 3247, 3248 e 17812 del 2022) che hanno inciso fortemente sull'assetto deliberativo delle Tariffe applicate a decorrere dal 2021.

Quanto alla prima questione, infatti, si deve tener conto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 15/2018, aveva dichiarato illegittimi gli aumenti tariffari dell'imposta di pubblicità approvati dopo il 2012, in virtù della abrogazione della norma nazionale che ne aveva contemplato la previsione.

A seguito di tale pronuncia sono scaturite numerose richieste di rimborso avanzate anche nei confronti del Canone di Iniziativa Pubblicitaria vigente nel territorio Capitolino in virtù della analogia tra Imposta e C.I.P., avente entrambe natura tributaria, con conseguente insorgere di un rilevante contenzioso in sede giurisdizionale tanto che l'Amministrazione, sulla scorta del dettato costituzionale, fu indotta in via di autotutela a deliberare un ricalcolo delle tariffe secondo le modalità e i criteri riprodotti nella Deliberazione di Giunta Capitolina n. 330/2020.

Come detto però, si deve tener conto anche dell'altra questione ovvero che la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (cd. "Legge di Bilancio" per l'anno 2020) che ha introdotto il "Canone Unico" di natura patrimoniale in sostituzione, tra l'altro, del Canone di Iniziativa Pubblicitaria (per brevità C.I.P.), fissando l'entrata in vigore dello stesso a partire dal 1° gennaio 2021.

L'Amministrazione Capitolina pertanto, in ossequio al disposto normativo di cui alla Legge n. 160/2019, ha provveduto a novellare il proprio Regolamento in materia di esposizione pubblicitaria e di pubbliche affissioni, mediante l'approvazione della D.A.C. n. 141/2020, con la quale si è provveduto a modificare e/o integrare la precedente D.A.C. n. 50/2014, secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 commi 816-836 della citata Legge.

In sede di previsione di Bilancio per il triennio 2021-2023, anche la D.G.C. n. 330/2020 (cd. "Tariffone") è stata aggiornata alla sopracitata Legge n. 160/2019 nel frattempo entrata in vigore, attraverso l'approvazione della D.G.C. n. 52/2021 (cd. "Tariffone" per l'anno 2021, con l'introduzione delle tariffe C.U.P.) e della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 25/2021.

Tutte le predette Deliberazioni, ivi incluse quelle approvate per il 2022, come già rappresentato in premessa della Deliberazione di Giunta Capitolina, sono state impugnate e censurate dal TAR con conseguente obbligo per l'Amministrazione di rideterminarsi in tema di applicazione delle Tariffe secondo i criteri riportati nella sentenza ultima del Tribunale Amministrativo del Lazio e precisamente la n. 17812/2022.

Quest'ultima in particolare, facendo seguito ad altre sentenze precedenti riferite ad altre amministrazioni comunali di altre regioni d'Italia, ha stabilito che nella determinazione delle tariffe per il Canone di Esposizione pubblicitaria l'unico criterio e/o presupposto applicativo del canone medesimo è rappresentato dalla solo superficie complessiva del mezzo pubblicitario dovendosi ritenere illegittime tutte le ulteriori maggiorazioni quali la tipologia la categoria stradale, la tipologia del messaggio, ecc. in quanto non rispettose della norma legislativa (art. 1 comma 819 della l. 160/2019).

Altresì il giudice amministrativo, in conformità al dettato del legislativo di cui all'art. 1 comma 817 secondo cui *"il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi che sono sostituiti dal Canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"* ha altresì specificato che la discrezionalità amministrativa che può espandersi, partendo dalla tariffa Standard (fissata per legge in euro 70 annui), fino alla concorrenza massima del gettito in precedenza assicurato dalle entrate sostituite dal nuovo Canone Unico.

Da questo articolato quadro normativo si deve partire, dunque, per giungere alla determinazione delle Tariffe del 2023, da applicare in via di autotutela anche alle tariffe del 2021 e 2022 stante la disapplicazione delle stesse disposta dal TAR in funzione deflattiva del contenzioso già instaurato dalle società pubblicitarie.

Il principio di invarianza di gettito accolto dalla normativa legislativa è stato oggetto di discussione tra gli studiosi del settore, anche su stampa specializzata, riconoscendosi che la normativa di rango primario, pur ponendo come obiettivo quello di assicurare l'invarianza di gettito, non individua in modo puntuale il parametro di riferimento, nel senso che non è chiaro se si debba fare riferimento al gettito del 2020 (che risente ovviamente della pandemia Covid) oppure alla media del triennio antecedente al 2021, o qualsiasi altro criterio analogo aumentando quindi l'incertezza sulla metodologia applicativa.

Nel tentativo comunque di far sì che il contenuto del provvedimento deliberativo a cui questa relazione si riferisce sia il più possibile aderente al principio dell'invarianza suddetta si è ritenuto di partire prendendo in considerazione il valore iniziale della previsione di Bilancio del 2020 che era quantificato in 8 mil. di euro.

Detto valore previsionale, si precisa, si compone di tre sottotipologie pubblicitarie, la c.d. pubblicità **permanente** riconducibile a titoli concessori e/o autorizzativi di durata pluriennale il cui valore si attesta su circa 7 milioni di euro, la pubblicità c.d. **temporanea** che racchiude le ulteriori forme di pubblicità diverse da quella permanente tra le quali, a titolo esemplificativo rientra la pubblicità su veicoli, tramite volantaggio, locandine, sui cantieri, sui ponteggi per restauro/ristrutturazione il cui valore si attesta su circa 0,8 milioni di euro secondo il trend storico ed una restante quota minimale che si può quantificare in circa 0,2 milioni di euro che risulta legata sia a nuove autorizzazioni permanenti rilasciate nel corso dell'anno sia a pubblicità temporanea riconducibile ad fatti eccezionali (es. un evento commerciale/di spettacolo straordinario, campagne pubblicitarie ad hoc)

Sulla base di queste premesse, appare evidente che l'importo di riferimento per l'individuazione delle tariffe da applicare al 2023 debba necessariamente essere il valore della pubblicità permanente essendo quella temporanea soggetta ad oscillazioni variabili e non predeterminabili a priori.

Occorre ulteriormente precisare che la previsione dei 7 mil. di euro è stata calcolata sulle tariffe antecedenti alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 che, come sopra rappresentato, ha imposto il ricalcolo delle tariffe del 2020 secondo i criteri esplicitati nelle sopra richiamate D.G.C. n. 330/2020, D.G.C. n. 52/2021 e D.A.C. n. 25/2021 (la sentenza in questione ha comportato la riduzione dell'importo tariffario base al mq. da euro 35,33 ad euro 24,79).

Conseguentemente, l'importo dei 7 mil. di euro deve essere depurato del 30% in applicazione della sentenza Corte Costituzionale n.15/2018 e, pertanto, si attesta su circa 4,9 mil. di euro.

Ai fini della previsione di entrata, alla cifra suddetta, vanno aggiunte le entrate della pubblicità temporanea che in conseguenza dei provvedimenti agevolativi superbonus 110 ha subito un consistente incremento con conseguente ragionevole previsione di un introito superiore al dato storico di circa 1 mil. di euro.

Ulteriormente va precisato che, con l'introduzione a opera della DCG n. 123/2021 della possibilità di installare impianti LED in modo permanente e non più sperimentale, gli operatori del settore sono stati spinti a sostituire i loro originari impianti pittorici con altri a LED di maggior formato in conseguenza del quale l'importo di CUP dovuto per l'impianto è maggiore e, nel complesso, è possibile prevedere un trend incrementale di entrate.

Ad incrementare la previsione di entrate sono anche le nuove autorizzazioni permanenti su area privata che l'Amministrazione sta rilasciando in conseguenza della procedure di gara attivata nel 2021, rinnovata nel 2022 e riproposta anche per il 2023 (consultabile sul sito dipartimentale).

Alla luce di quanto sopra argomentato, e con lo scopo di arrivare a determinare la Tariffa CUP 2023, si è preso il valore di entrata pari a 4,9 mil. di euro e lo si è rapportato alla superficie espositiva dei mezzi pubblicitari esistenti nella Banca Dati dell'impiantistica pubblicitaria aggiornata a gennaio 2023 quantificata, come da tabella, in **104.108,85** mq in aderenza, quindi, al criterio di cui all'art. 1 comma 825 l. 160/2019 secondo cui *“ Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b) il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.*, con esclusione di criteri ulteriori come specificato dal TAR nelle sentenze sopra richiamate.

Pertanto, dividendo il valore finale individuato in 4,9 mil. di euro per la superficie espositiva esistente nel 2023 pari a **104.108,85** mq si ottiene la tariffa media al mq pari a **€ 47,06**.

Rapportando la tariffa media alle tipologie di impianti differenziati per mq le tariffe applicabili per il 2023 alla **pubblicità annuale** risultano le seguenti:

fino a 1 mq	Tra 1 mq e 5,50 mq	Tra 5,50 mq e 8,50 mq	Oltre 8,50 mq
€ 32,73	€ 40,91	€ 49,10	€ 65,46

Per la determinazione della **tariffa giornaliera**, invece, in analogia al criterio previsto nel Regolamento sulla Pubblicità per il 2020 (art. 25 comma 2), è stata presa in considerazione la tariffa pari ad un decimo della annuale rapportata al mensile (30gg) così da ottenere la tariffa giornaliera.

	Tariffa	Giornaliera	Suolo Pubblico
Fino a 1 mq	Tra 1 mq e 5,50 mq	Tra 5,50 mq e 8,50	Oltre 8,50 mq
€ 0,11	€ 0,14	€ 0,16	€ 0,22

Per quanto attiene, invece, al settore delle Pubbliche Affissioni, trattandosi di “diritti di pubbliche affissioni” e non di CUP non si è potuto procedere in analogia con quanto fatto per gli impianti privati. Pertanto, si è partiti dalla tariffa standard giornaliera di € 2,00 per il formato standard 70x100 e attraverso l'adozione, anche in questo caso, di un coefficiente moltiplicatore, si è applicata la stessa tariffa vigente nel 2020 (mai oggetto di contestazione al TAR).

Del pari, per la tipologia di impianti “Pensiline fermata Bus”, è stata applicata la nuova tariffa base al mq come sviluppata nei termini sopra descritti,:

Infine, per la “Pubblicità Varia” di cui agli artt. 26, 27 e 28 della DAC n. 141/2020, sono state confermate le tariffe 2020 essendo determinate in fattispecie e con criteri non presi in considerazione dalle sentenze del TAR sopra richiamate.

Il Direttore della Direzione SUAP

Ing. Tonino Egiddi



Tonino Egiddi
21.03.2023
16:35:51
GMT+01:00

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

*Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)*

IL PRESIDENTE
R. Gualtieri

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 4 maggio 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 18 maggio 2023.

Lì, 3 maggio 2023

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: L. Massimiani